

**ALLEGATO A
CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DI APPARATI
FORTINET
CIG 8637865FAE**

Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l'Università di Siena e l'Operatore economico che risulterà affidatario della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione triennale di apparati Fortinet.

Art. 1 - Oggetto

L'Università di Siena ha implementato una rete wireless di ateneo composta da 433 access point e controllata da apparati Fortinet modello FortiGate 1100E, i cui log sono gestiti da un appliance Fortianalyzer. Si richiede l'estensione degli attuali servizi del costruttore Fortinet (Forticare/Fortiguard) per ogni singolo serial number riportato nell'allegato A.1 per tre anni dall'inizio del servizio e per gli access point modello FAP-221C fino al 14 ottobre 2023, data di End of Support dell'apparato.

Art. 2 – Durata e importo

1. La durata del contratto è di 3 anni, decorrente dall'avvio del servizio di manutenzione.
2. L'ammontare presunto della fornitura corrisponde all'importo dell'offerta aggiudicataria.

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti avverranno a cadenza annuale.
2. La fattura relativa al servizio dovrà essere emessa successivamente alla verifica della corretta attivazione del servizio stesso.
3. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4. Il codice IPA di riferimento è XU83QO.
5. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dall'Operatore affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art. 4 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Operatore affidatario dovrà prestare a favore dell'Ateneo una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale così come risultante dall'affidamento ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.
2. La costituzione della cauzione è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

Art. 5 – Subappalto e cessione del contratto

1. L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
2. Il subappalto sarà ammesso nei limiti e nelle forme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016. È fatto obbligo comunicare all'Università i nominativi degli operatori economici a cui l'Operatore economico intende subappaltare parte della prestazione, prima che questi inizino le attività.

Art. 6 – Penali

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto per motivi dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l'Università procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Inadempimento	Penale
Mancato rispetto dei termini di attivazione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato intervento tempestivo (n.b.d.)	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

2. In caso di inadempimento, è fatta salva comunque la possibilità per l'Università di ricorrere all'esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire il servizio a terzi, addebitando all'Operatore economico inadempiente i relativi costi.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 1453 c.c. sarà facoltà della Università di Siena procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui al precedente articolo, preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.
2. Sarà altresì facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 11 – Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. è facoltà dell'Università risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:
 - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Università;
 - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso.

Art. 12 - Esecuzione in danno - scorrimento della graduatoria

1. Qualora l'operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Università di Siena potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
2. Per la rifusione dei danni, l'Università di Siena potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Operatore economico originariamente aggiudicatario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 13 – Spese di contratto e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'articolo 62 del r.d. 827/1924 sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione.
2. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
3. Il contratto si registrerà solo in caso d'uso ad onere dell'interessato.

Art. 14 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Siena.
2. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 15 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che l'Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all'Operatore economico affidatario per l'esecuzione del contratto. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge. Si informa, inoltre, che l'Operatore affidatario avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l'aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell'Università di Siena.

Art. 16 – Responsabile unico del procedimento e Direttore esecutivo del contratto

1. Il responsabile unico del procedimento è il responsabile della Divisione appalti, convenzioni e patrimonio, Fabio Semplici (fabio.semplici@unisi.it).
2. Il direttore esecutivo del contratto è il responsabile dell'Ufficio esercizio e tecnologie, Umberto Ciocca (umberto.ciocca@unisi.it).